



IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Regolamento recante i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica, prevista dall'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2008);

Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Visti gli articoli da 19 a 22 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, con cui è stata istituita l'Agenzia per l'Italia digitale;

Visto l'articolo 1, commi 979 e 980, della la legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e, in particolare, la Tabella n. 13 dello stato di previsione del Ministero delle attività culturali e del turismo che al capitolo 1430 ha stanziato, nella sezione II, per gli anni 2018 e 2019 e per le stesse finalità la dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 979, della legge n. 208 del 2015;

Visto l'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai sensi del quale *«a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, i quali compiono diciotto anni di età nel 2019, è assegnata, nel rispetto del limite massimo di spesa di 240 milioni di euro, una Carta elettronica, utilizzabile per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, musica registrata, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti gli importi nominali da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili, i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta»;*

Visto l'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 81, che aggiunge, tra i prodotti acquistabili con la





IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Carta elettronica di cui l'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i prodotti dell'editoria audiovisiva;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, recante «Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, recante «Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n. 187, e successive modificazioni, recante «Regolamento recante i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica, prevista dall'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modificazioni»;

Tenuto conto dell'attuazione delle analoghe misure di riconoscimento di una Carta elettronica ai neo-diciottenni già realizzate negli anni 2016, 2017 e 2018 e, in particolare, della realizzazione di una apposita piattaforma informatica dedicata e della definizione e implementazione delle modalità di registrazione dei beneficiari e degli operatori commerciali, della emissione e validazione dei buoni di spesa, della fatturazione;





IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Rilevato che beneficiari e beni acquistabili con la carta elettronica sono i medesimi già previsti nelle precedenti analoghe misure attuate negli anni precedenti e regolate dal sopra menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n. 187, con la sola integrazione dei prodotti dell'editoria audiovisiva tra i beni acquistabili;

Ritenuto opportuno, al fine di assicurare la migliore continuità delle iniziative e di non determinare costi aggiuntivi per l'Amministrazione né nuovi oneri per gli operatori già attivi sulla predetta piattaforma informatica dedicata, di continuare ad utilizzare tale strumento;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Acquisito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza del 5 dicembre 2019;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, effettuata con nota del 19 dicembre 2019;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1. Oggetto

1. Il presente decreto disciplina i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica, di seguito «Carta», prevista dall'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Art. 2. Carta elettronica

1. Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all'importo di 500 euro.

2. La Carta è realizzata in forma di applicazione informatica, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, con riferimento, in particolare alle modalità e ai tempi di conservazione dei dati personali.





IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

3. L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le modalità previste dall'articolo 5 e delle strutture e degli esercizi commerciali presso cui è possibile utilizzare la Carta secondo le modalità stabilite dall'articolo 7.

4. L'applicazione prevede la generazione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni di spesa elettronici, con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi consentiti dall'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Art. 3. Beneficiari della Carta

1. La Carta è concessa ai residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, i quali compiono diciotto anni di età nell'anno 2019.

2. I dati anagrafici dei beneficiari sono accertati attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, di seguito «SPID», gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale. A tal fine, gli interessati richiedono l'attribuzione della identità digitale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014. Attraverso il medesimo sistema SPID, è acquisito l'indirizzo e-mail dei beneficiari, che l'Amministrazione responsabile tratta secondo quanto previsto dall'articolo 10 per la realizzazione dei compiti attinenti all'attribuzione e all'utilizzo della Carta elettronica.

Art. 4. Soggetti responsabili per la realizzazione della Carta

1. L'Amministrazione responsabile per l'attuazione del presente decreto è il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di seguito «MIBACT». A tal fine, il MIBACT si avvale, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, dell'Agenzia dell'Italia digitale, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, e, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, delle società SOGEI - Società generale d'informatica S.p.a. e CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a.

Capo II

Funzionamento della carta

Art. 5. Attivazione della Carta

1. I soggetti beneficiari provvedono a registrarsi, usando le credenziali ai sensi dell'articolo 3, comma 2, sulla piattaforma informatica dedicata, attiva all'indirizzo <https://www.18app.italia.it/>. La registrazione è consentita fino al 31 agosto 2020.





IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

2. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 11, a ciascun soggetto beneficiario registrato è attribuita una Carta, per un importo pari a 500 euro, per l'acquisto di:

- a) biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo;
- b) libri;
- c) titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali.
- d) musica registrata;
- e) corsi di musica;
- f) corsi di teatro;
- g) corsi di lingua straniera;
- h) prodotti dell'editoria audiovisiva.

Art. 6. Uso della Carta

1. La Carta è utilizzabile, entro e non oltre il 28 febbraio 2021, da parte dei beneficiari per acquisti presso le strutture e gli esercizi di cui all'articolo 7.

2. La Carta è usata attraverso buoni di spesa, ai sensi dell'articolo 2, comma 4. Ciascun buono di spesa è individuale e nominativo e può essere speso esclusivamente dal beneficiario registrato.

3. I buoni di spesa sono generati dal beneficiario, che inserisce i dati richiesti sulla piattaforma elettronica, e impiegati per gli acquisti. I buoni possono altresì essere stampati.

4. L'accettazione del buono di spesa da parte dei soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 7 determina la riduzione, pari all'importo del buono di spesa medesimo, del credito disponibile in capo al beneficiario.

5. I buoni di spesa generati, ma non spesi, non determinano variazione dell'importo disponibile da parte del beneficiario.

Art. 7. Registrazione di strutture, imprese e esercizi commerciali ed accettazione dei buoni

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, le imprese e gli esercizi commerciali, le sale cinematografiche, da concerto e teatrali, gli istituti e i luoghi della cultura e i parchi naturali, le altre strutture ove si svolgono eventi culturali o spettacoli dal vivo, presso i quali è possibile utilizzare la Carta sono inseriti, a cura del MIBACT, in un apposito elenco, consultabile sulla piattaforma informatica dedicata, attiva all'indirizzo <https://www.18app.italia.it/>.

2. L'elenco dei parchi nazionali, per i quali è previsto un biglietto di ingresso, è curato dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

3. Per agevolare la registrazione di specifiche categorie di esercenti o di determinate istituzioni pubbliche, il MIBACT può stipulare apposite convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per il





IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

bilancio dello Stato, con regioni e altri enti territoriali e locali, nonché con associazioni di categoria.

4. Ai fini dell'inserimento nell'elenco di cui al comma 1, i titolari o i legali rappresentanti delle strutture e degli esercizi interessati si registrano, entro e non oltre il 31 agosto 2020, sulla piattaforma informatica dedicata. La registrazione, che avviene tramite l'utilizzo delle credenziali fornite dall'Agenzia delle entrate, prevede l'indicazione della partita I.V.A., del codice ATECO dell'attività prevalentemente svolta, della denominazione e dei luoghi dove viene svolta l'attività, della tipologia di beni e servizi, la dichiarazione che i buoni di spesa saranno accettati esclusivamente per gli acquisti consentiti ai sensi dell'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché l'accettazione delle condizioni di uso e delle specifiche relative alla fatturazione.

5. L'avvenuta registrazione implica l'obbligo, da parte dei soggetti accreditati, di accettazione dei buoni di spesa secondo le modalità stabilite dal presente decreto, nonché l'obbligo della tenuta di un «registro vendite», da compilare in conformità a quanto previsto nelle condizioni di uso, redatte nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, accettate in sede di registrazione, con i dati riferiti ai beni e alle transazioni realizzate con la Carta.

Art. 8. Fatturazione e liquidazione

1. A seguito dell'accettazione del buono di spesa al momento dell'acquisto secondo le modalità di cui all'articolo 2, è riconosciuto un credito di pari importo al soggetto registrato e inserito nell'elenco di cui all'articolo 7, che ha ricevuto il buono di spesa medesimo. Il credito è registrato nell'apposita area disponibile sulla piattaforma dedicata.

2. In seguito ad emissione di fattura elettronica, redatta in conformità alle specifiche linee guida pubblicate consultabili sulla piattaforma dedicata, il soggetto ottiene l'accredito di un importo pari a quello del credito maturato. A tal fine, CONSAP, mediante acquisizione dei dati dall'apposita area disponibile sulla piattaforma informatica dedicata, nonché dalla piattaforma di fatturazione elettronica della pubblica amministrazione, provvede al riscontro delle fatture e alla liquidazione delle stesse.

Capo III

Disposizioni finali

Art. 9. Controlli e sanzioni

1. Il MIBACT vigila sul corretto funzionamento della Carta e può provvedere, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle norme del presente decreto, alla disattivazione della Carta di uno dei beneficiari o alla cancellazione dall'elenco di una struttura, di un'impresa o di un esercizio commerciale ammessi, nonché al diniego di accredito o al recupero delle somme non rendicontate





IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

correttamente o eventualmente utilizzate per spese inammissibili, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente. Nei casi di cui al primo periodo, il MIBACT può disporre in via cautelare, con provvedimento motivato, la sospensione dell'erogazione degli accrediti ovvero, in presenza di condotte più gravi o reiterate, la sospensione dall'elenco di cui all'articolo 7, comma 1.

Art. 10. Trattamento dei dati personali

1. Il MIBACT assicura il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente, limitandolo alla sola realizzazione dei compiti attinenti all'attribuzione e all'utilizzo della Carta elettronica prevista dall'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. SOGEI e CONSAP sono Responsabili del trattamento dei dati personali cui il MIBACT, in qualità di Titolare del trattamento, ricorre. A tal fine, il MIBACT provvede alla stipula del contratto o atto giuridico previsto dall'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 e disciplina, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità e i tempi della gestione e conservazione dei dati personali, nonché gli obblighi e le responsabilità reciproche fra il Titolare e i Responsabili del trattamento.

Art. 11. Norme finanziarie

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto si provvede, per l'anno 2019 mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 980 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, come rideterminata dal comma 604 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 in misura pari a 240 milioni di euro per l'anno 2019. Le risorse sono impegnate entro il 31 dicembre 2019 e possono essere spese entro il 31 dicembre 2021.

2. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, SOGEI provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'uso della Carta e trasmette al MIBACT, al Ministero dell'economia e delle finanze e a CONSAP, entro il giorno 10 di ciascun mese, la rendicontazione riferita alla mensilità precedente delle Carta attivate ai sensi dell'articolo 5 e dei relativi oneri. In caso di esaurimento delle risorse disponibili SOGEI non procede a ulteriori attribuzioni dell'importo di cui all'articolo 5, comma 2, e dà tempestiva comunicazione alle Amministrazioni interessate anche al fine di adottare le necessarie iniziative per la ripresa dei riconoscimenti del beneficio di cui all'articolo 5, comma 2.

3. Le Amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 12. Disposizioni finali

1. La registrazione da parte di esercenti strutture, imprese e esercizi commerciali già effettuata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n. 187, e successive





IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

modificazioni, sulla piattaforma <https://www.18app.italia.it/> resta valida ai fini del presente decreto. La continuazione dell'attività di tali soggetti sulla citata piattaforma equivale ad accettazione delle condizioni e degli obblighi di cui al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 24 DIC. 2019

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ
CULTURALI E PER IL TURISMO

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE



Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante "Regolamento recante i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica, prevista dall'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" aveva confermato per gli anni 2018 e 2019 la dotazione finanziaria della misura del così detto "bonus cultura" per i neo-diciottenni, di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

L'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha confermato il riconoscimento del "bonus cultura" per i ragazzi che compiono 18 anni nell'anno 2019, a valere sulle risorse sopra menzionate, ma per un importo massimo pari a 240 milioni di euro. Il medesimo comma conferma le modalità generali già previste per le precedenti edizioni del "bonus cultura" negli anni 2016, 2017 e 2018 e cioè:

- il riconoscimento ai giovani che compiono diciotto anni di età residenti nel territorio nazionale e, ove previsto, in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità;

- le opzioni di spesa ammesse: biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, musica registrata, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali, corsi di musica, di teatro o di lingua straniera;

- il fatto che le somme assegnate non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

Il decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 81, all'articolo 3, ha infine previsto l'inserimento dei prodotti dell'editoria audiovisiva fra quelli che possono essere acquistati dai ragazzi che compiono 18 anni nel 2019 tramite la c.d. Card cultura.

Il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, all'articolo 1, comma 16, ha previsto che la denominazione: «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo» sostituisca, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione: «Ministero per i beni e le attività culturali».

È prevista l'adozione di un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la definizione degli importi nominali da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili, i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo del bonus.

In considerazione della sostanziale complessiva conferma dei caratteri della misura rispetto alle edizioni precedenti, nonché tenuto conto degli strumenti già realizzati per la sua attuazione e dei risultati conseguiti, l'Amministrazione ha ritenuto opportuno agire in continuità anche con riferimento alle modalità di attribuzione ed utilizzo del bonus, fissate,



con riguardo agli anni passati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n. 187 e successive modificazioni.

In particolare, si è tenuto conto della realizzazione di una apposita piattaforma informatica dedicata e della definizione e implementazione delle modalità di registrazione dei beneficiari - attraverso le credenziali SPID - e degli operatori commerciali, della emissione e validazione dei buoni di spesa, della fatturazione e si è ritenuto opportuno, al fine di assicurare la migliore continuità delle iniziative e di non determinare costi aggiuntivi per l'Amministrazione né nuovi oneri per gli operatori già attivi sulla predetta piattaforma informatica dedicata, di continuare ad utilizzare tale strumento.

Lo schema di provvedimento, riprende quello dell'analogo regolamento di cui al citato DPCM n. 187 del 2016 e smi, e, più nel dettaglio, il Capo I contiene le Disposizioni generali:

L'articolo 1 definisce l'oggetto del provvedimento, che, come sopra riportato, consiste nella disciplina dei criteri e delle modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica prevista dall'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

L'articolo 2 stabilisce che la Carta è realizzata in forma di applicazione informatica, fruibile su una piattaforma dedicata, e che l'importo nominale riconosciuto a ciascun beneficiario nella misura di 500 euro sarà utilizzabile attraverso voucher di spesa.

L'articolo 3, innanzitutto richiama quanto previsto dall'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e chiarisce che beneficiari della Carta sono i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, i quali compiono diciotto anni di età nell'anno 2019. Il comma 2 prevede che i beneficiari si debbano registrare sulla piattaforma online dedicata utilizzando le proprie credenziali SPID. Tale sistema di riconoscimento, destinato a diventare il sistema "unico" di identità digitale del cittadino nei rapporti con la pubblica amministrazione, è già stato utilizzato nelle precedenti edizioni e si è dimostrato efficace, semplice e utile al fine della registrazione. È comunque prevista la possibilità alternativa di utilizzo, quale sistema di verifica dell'autenticazione dei dati anagrafici delle credenziali rilasciate dall'Agenzia delle Entrate; il medesimo comma precisa che attraverso il medesimo sistema SPID, sono acquisiti dati di contatto dei beneficiari, che l'Amministrazione responsabile tratta nel rispetto dei limiti e con le modalità previsti con riferimento alla privacy;

L'articolo 4 identifica nel Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo l'amministrazione responsabile per l'attuazione della Carta, con il supporto di AGID, SOGEI e CONSAP, continuando la collaborazione avviata per la realizzazione della misura per gli anni precedenti e attualmente in atto con riferimento al bonus per i ragazzi che hanno compiuto 18 anni nel 2018. I compiti affidati a tali società saranno stabiliti con apposite convenzioni. Come precisato dall'articolo 10, l'attuazione dell'iniziativa da parte dei soggetti indicati avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

Il Capo II è dedicato al funzionamento della Carta:

L'articolo 5 disciplina l'attivazione della Carta, che avviene previa registrazione dei beneficiari, consentita fino al 31 agosto 2020.

L'articolo 6 è dedicato all'uso della Carta da parte dei beneficiari: l'importo a disposizione di ciascun beneficiario registrato è utilizzabile, a scalare, attraverso voucher di



spesa nominativi, generati sulla piattaforma online dedicata e presentati al momento dell'acquisto. I voucher possono essere conservati su smartphone, tablet o altro dispositivo, ovvero essere stampati su supporto cartaceo. Gli acquisti consentiti sono quelli previsti dall'articolo 1 comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145:

- a) biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo;
- b) libri;
- c) titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali.
- d) musica registrata;
- e) corsi di musica;
- f) corsi di teatro;
- g) corsi di lingua straniera;
- h) prodotti dell'editoria audiovisiva.

L'articolo 7 riguarda la registrazione delle strutture, delle imprese e degli esercizi commerciali presso i quali sarà possibile spendere i voucher. Tali soggetti saranno inseriti in un apposito elenco, consultabile sulla piattaforma online dedicata. La registrazione avviene tramite le credenziali dell'Agenzia delle Entrate e richiede l'indicazione di partita IVA e codice ATECO dell'attività svolta, della denominazione e della sede di attività, nonché dei beni e/o servizi forniti. La registrazione è possibile fino al 31 agosto 2020 e comporta altresì la dichiarazione che i voucher saranno accettati, da parte della struttura o esercizio commerciale registrato, esclusivamente per gli acquisti consentiti. È in ogni caso prevista la possibilità, da parte dell'amministrazione, di svolgere le verifiche necessarie su quanto dichiarato relativamente all'attività svolta. Infine si precisa che l'avvenuta registrazione comporta l'obbligo, da parte dei soggetti ammessi, di accettare i voucher, generati e utilizzati secondo quanto stabilito dal decreto. Il comma 7 prevede altresì che la registrazione comporti l'obbligo da parte degli esercenti di tenere un "registro di vendita" contenente i dati riferiti alle transazioni effettuate con i voucher. Tale previsione si basa sulle indicazioni emerse dagli approfondimenti fatti dal Ministero e dalla Guardia di Finanza, in collaborazione con SOGEI e CONSAP, a seguito di indagini che hanno rilevato usi irregolari del "bonus cultura" ed è volta a consentire maggiori e più dettagliati controlli. I contenuti del registro, che saranno declinati, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy, nelle "condizioni d'uso" al cui rispetto gli esercenti si vincolano ai fini della registrazione, comprendono numero progressivo del registro; codice e importo voucher; codice di magazzino, descrizione e prezzo del bene ceduto; tipo, numero e data del documento fiscale; numero e data della fattura elettronica emessa.

L'articolo 8 prevede che l'accettazione del voucher di spesa determina il riconoscimento di un credito di pari importo al soggetto registrato sulla piattaforma apposita (esercizio commerciale sala cinematografica, da concerto o teatrale, istituto o luogo della cultura, parco naturale, impresa o esercizio commerciale o altra struttura che offre eventi culturali o spettacoli dal vivo, corsi di musica, teatro, lingua straniera), che ha accettato il voucher medesimo. Le strutture o gli esercizi commerciali emetteranno fattura elettronica, sulla base della quale, previo il dovuto riscontro, verrà riconosciuto l'accredito degli importi dovuti.

Il Capo III contiene le Disposizioni finali:

L'articolo 9 prevede che l'amministrazione responsabile vigili sul corretto funzionamento della Carta e, in caso di eventuali usi difformi da quelli previsti, possa disporre la disattivazione della Carta di uno dei beneficiari o la cancellazione dall'elenco di una struttura, di un'impresa o di un esercizio commerciale ammessi, nonché il recupero delle somme non rendicontate correttamente o eventualmente utilizzate per spese inammissibili, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente;

L'articolo 10 prevede che l'amministrazione responsabile assicuri il corretto trattamento dei dati personali, che sarà, in ogni caso limitato a quanto necessario per lo svolgimento dei compiti attinenti all'attribuzione e all'utilizzo della Carta elettronica; nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati particolari, e, in particolare, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in combinato disposto del decreto legislativo n. 196 del 2003 come novellato dal decreto legislativo n. 101 del 2018, sarà individuato e designato il responsabile del trattamento con apposito atto scritto che specifica analiticamente i compiti ad esso affidati;

L'articolo 11 contiene le norme finanziarie: agli oneri derivanti dall'attuazione del decreto si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 980 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015, come rideterminata dal comma 616 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 in misura pari a 240 milioni di euro per l'anno 2016, da impegnare entro il 31 dicembre 2019, iscritta nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. In caso di esaurimento delle risorse disponibili Sogei non procede ad ulteriori attribuzioni dandone tempestiva comunicazione alle amministrazioni interessate per le iniziative di competenza. Si prevede altresì che la società SOGEI provveda al monitoraggio dell'andamento della spesa e predisponga mensilmente una apposita relazione riferita alle Carte attivate, da trasmettere, oltre che all'amministrazione responsabile, anche al Ministero dell'economia e delle finanze e alla società CONSAP;

L'articolo 12 prevede che, al fine di assicurare la opportuna continuità della misura, la registrazione da parte di esercenti strutture, imprese e esercizi commerciali già effettuata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n. 187, e successive modificazioni, sulla piattaforma <https://www.18app.italia.it/> resta valida ai fini dell'attuazione della misura anche per l'anno 2019, fermo restando che la continuazione dell'attività di tali soggetti sulla citata piattaforma comporta l'accettazione delle condizioni di cui al presente decreto, ivi incluso il rispetto dell'obbligo di tenuta del registro di vendita di cui all'articolo 7, comma 5.



RELAZIONE TECNICA

Le risorse destinate per l'anno 2019 dalla legge n. 145 del 2018 riconoscimento del "bonus cultura" per i ragazzi nati nel 2001, nella misura di 240 milioni di euro, sono sul capitolo 1430 dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Come sopra rappresentato, il regolamento conferma le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n. 187, relative al valore della Carta, alle modalità di fatturazione e liquidazione, al monitoraggio degli oneri derivanti dall'uso della Carta, allo svolgimento, da parte delle amministrazioni coinvolte, delle attività previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il valore della carta elettronica rimane invariato, pari a 500 euro; i beneficiari sono i residenti nel territorio nazionale (in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità) che compiono diciotto anni di età nel 2019. La platea dei potenziali beneficiari del contributo, in base alle stime ISTAT, dovrebbe essere di 590.965 soggetti.

Al riguardo, secondo i dati riferiti alle edizioni precedenti dell'iniziativa, si segnala uno scostamento tra la stima dei potenziali beneficiari e il numero effettivo dei ragazzi che prendono parte all'iniziativa. In particolare,

- nati nel 2000: 592.017 potenziali beneficiari, 429.739 ragazzi registrati, 214.869.500 euro plafond impegnato, 112.706.033,39 euro valore dei buoni validati a metà settembre 2019;

- nati nel 1999: 576.953 potenziali beneficiari, 416.779 ragazzi registrati, 208.389.500 euro plafond impegnato, 192.056.628,32 euro valore dei buoni validati

- nati nel 1998: 576.953 potenziali beneficiari, 356.273 ragazzi registrati, 178.136.500 euro plafond impegnato, 162.124.895,32 euro valore dei buoni validati.

Gli oneri previsti per le attività necessarie al funzionamento da una parte, della piattaforma online (curata da SOGEI) e, dall'altra, dei sistemi di verifica e fatturazione (curati da CONSAP) saranno, rispettivamente euro 200.000,00 e 200.000,00 annui.

In ogni caso è espressamente previsto dall'articolo 11 del decreto in esame che in caso di esaurimento delle risorse disponibili, che costituiscono un limite massimo di spesa, in ogni caso non si potrà procedere a ulteriori attribuzioni del beneficio.

